

POSITION PAPER

PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI COM(2022)174

Le indicazioni geografiche, già presenti nell'Unione Europea per i prodotti agricoli e alimentari, permettono di tutelare le eccellenze tipiche del territorio nell'interesse in primis dei consumatori e dei produttori. La proposta della Commissione Europea, che mira ad estendere il sistema delle indicazioni geografiche anche ai prodotti artigianali ed industriali, rappresenta un traguardo importante per **proteggere l'autenticità e la qualità di tali prodotti in modo uniforme a livello europeo.**

Confartigianato Imprese sostiene da sempre le politiche volte ad aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto all'origine delle merci, nonché alla qualità e alla sicurezza dei prodotti, garantendo una maggiore tutela dal rischio della contraffazione e della concorrenza sleale, ed a favorire **l'incremento del turismo**, grazie all'immediata identificazione di un prodotto con un territorio.

Le indicazioni geografiche permettono la valorizzazione delle **caratteristiche produttive e qualitative di un prodotto, il quale è indissolubilmente legato all'indicazione del luogo di produzione oltre che alla storia, al sapere e alle tradizioni di quel territorio.**

Tale proposta è ancor più rilevante considerando l'importante concentrazione di micro e piccole medie imprese nei comparti produttivi dei prodotti artigianali e industriali. Sono proprio le micro, piccole e medie imprese nel settore dell'artigianato ad essere depositarie del **"saper fare"** che deriva dalla tradizione e dalle caratteristiche proprie dei diversi luoghi di produzione.

In tal senso, Confartigianato Imprese accoglie con favore la proposta della Commissione, che potrà portare numerosi vantaggi alle micro, piccole e medie imprese, ai consumatori e ai territori nei quali questi prodotti vengono realizzati, prevedendo:

- **una protezione unitaria dell'IG**, attraverso un sistema applicabile in modo uniforme tra tutti gli Stati Membri;
- **una maggiore visibilità** presso i consumatori dei prodotti che godono di una tutela IG;
- **una maggiore sopravvivenza degli antichi mestieri artigianali** che rischiano di scomparire, grazie alle possibilità di utilizzo dell'IG che attirerebbero acquirenti.

Disposizioni generali

Confartigianato Imprese ritiene di fondamentale importanza che il Regolamento copra solo i prodotti artigianali ed industriali, e quindi che **non includa la registrazione di IG agricole ed alimentari**, già coperte da diversi regolamenti¹.

In aggiunta, va rilevato che la distinzione contenuta nel testo tra “prodotti artigianali” e “prodotti industriali” (art. 3) dovrebbe essere eliminata in favore di una definizione unica, che escluda tutti i prodotti agricoli ed alimentari già regolamentati. Ad esempio, riferendosi a un’indicazione geografica per i prodotti non agricoli.

Qualora si decidesse di mantenere tale distinzione, si ritiene che la definizione di “prodotti artigianali” debba essere modificata per ciò che riguarda i riferimenti “*totalmente a mano*” e “*contributo manuale diretto che costituisce la componente più importante del prodotto finito*”. La definizione di “prodotto artigiano” proposta dalla Commissione europea, infatti, appare restrittiva e poco aggiornata alle trasformazioni – *in primis* tecnologiche – delle imprese artigiane. Il prodotto artigiano dovrebbe piuttosto essere identificato come il risultato:

- di un’attività di produzione manifatturiera e/o realizzazione dei servizi che si svolgono sotto la supervisione diretta del titolare dell’impresa (dal progetto alla manifattura);
- di un’attività di progettazione che si avvale di strumenti di design anche di natura digitale;
- dell’apporto di attività manuale che può sposarsi con processi di produzione digitalizzati propri della fabbrica predittiva e di integrazione orizzontale e verticale.

Per quanto riguarda invece il terzo requisito relativo alla zona geografica di produzione, previsto dall’art. 5, è necessario sottolineare che la fase di produzione che avviene in quella zona specifica deve essere una **fase qualificante – e non una qualunque** - quando si afferma che “*la sua produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica definita*”.

Nome e tutela dell’indicazione geografica: il rapporto con il marchio commerciale

La proposta della Commissione per quanto riguarda la protezione che viene assicurata ai prodotti attraverso l’indicazione geografica appare adeguata. Tuttavia, al fine di rafforzarla, si propongono alcuni aggiustamenti: rispetto all’art. 36, infatti, si ritiene che un prodotto con l’indicazione geografica registrata, anche quando è parte o componente di un altro bene, debba essere oggetto di tutela, per non affievolire lo scopo del presente regolamento. Nella stessa direzione va letto l’emendamento n. 8: non può vietarsi la registrazione di un termine generico qualora lo stesso venga accompagnato da una identificazione geografica – ad esempio, vetro *di Murano* – poiché in questo modo si rischia di scoraggiare il ricorso all’IG, venendo meno agli obiettivi del regolamento in questione.

Confartigianato Imprese ritiene inoltre necessario un miglior coordinamento tra la disciplina dell’indicazione geografica e quella del marchio commerciale. In tal senso si invita a una riformulazione degli artt. 39 e 42 della proposta di regolamento al fine di scongiurare un paradosso applicativo.

L’art. 42, infatti, stabilisce che un marchio commerciale non può essere registrato se mina la tutela assicurata dall’art. 35. Tuttavia, all’art. 39 si stabilisce che il nome dell’indicazione

¹ Reg. n. 2019/787, Reg. n. 1308/2013 e Reg. n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

geografica non può essere registrato se esiste già un “noto” marchio commerciale a cui il nome dell’indicazione geografica andrebbe a sovrapporsi, inducendo *“in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto”*.

Il mancato coordinamento tra queste due disposizioni crea una contraddizione, per la quale il marchio commerciale verrebbe avvantaggiato esclusivamente in ragione della sua precedenza cronologica. A ciò si aggiunga che, dopo l’entrata in vigore del Regolamento in parola, il consumatore potrebbe associare al marchio una indicazione geografica, anche se il prodotto non contiene alcun elemento del relativo disciplinare. Sarebbe così annullato l’obiettivo primario della proposta di regolamento, vale a dire quello di evitare l’induzione in errore dei consumatori e le pratiche fraudolente a danno dei produttori.

Per analogia, andrebbe eliminato anche il comma 4 dell’art. 42, poiché – confermando sostanzialmente la disposizione di cui all’art. 39 - svilirebbe le richiamate finalità normative. Tutt’al più, si potrebbe ammettere una sorta di regime transitorio, nel quale il marchio già registrato, depositato o – ove previsto - acquisito per buona fede rimanga tale fino alla scadenza; dopodiché, il rinnovo si dovrà adeguare alla nuova normativa sulle indicazioni geografiche (in particolare, il comma 1 dell’art. 42).

Procedura di registrazione dell’IG, relativi costi, controlli e applicazione

Confartigianato Imprese sostiene la proposta della Commissione Europea di mantenere **un sistema a due fasi (nazionale-europeo)** per **quanto riguarda l’iter di registrazione**, sulla falsariga di quello già in essere per le IG agricole. Tale procedura garantisce il massimo livello di contraddittorio fra produttori ed eventuali contro interessati nazionali. Tuttavia, risulta altresì essenziale che nell’intero corso del procedimento siano coinvolti soggetti con la dovuta *expertise*. Pertanto, oltre ad un giurista, la **composizione degli organi** di cui agli artt. 32, 33 e 34 dovrebbe includere anche un membro con comprovata esperienza e conoscenza tecniche in relazione alla tipologia di prodotto in questione.

Con riferimento poi alla **legittimazione**, non è chiaro per quale motivo il legislatore abbia inserito gli enti pubblici tra coloro che possono presentare la richiesta di registrazione al competente ufficio. Questi, infatti, non sono titolari dell’interesse all’ottenimento della protezione giuridica assicurata dal regolamento in esame all’indicazione geografica; pertanto, Confartigianato Imprese ritiene che solamente l’associazione di produttori (o, alle condizioni previste dalla norma, la singola impresa) possa presentare la domanda di registrazione.

Per quanto riguarda i **costi da sostenere per la procedura**, è necessario che questi siano in parte proporzionati alla numerosità del gruppo di produttori/trasformatori/rivenditori che costituiscono la filiera dell’indicazione geografica, per non penalizzare le imprese localizzate in territori in cui si è registrata una riduzione dell’attività produttiva e che quindi avrebbero difficoltà a sostenere ulteriori costi per la registrazione dell’IG. In altri termini, occorre evitare che piccoli gruppi di produttori/trasformatori/rivenditori siano esclusi dai vantaggi dell’IG a causa dell’impossibilità di sostenere i costi per la relativa registrazione, a vantaggio di grandi gruppi di imprese che operano nel medesimo settore e che si trovano invece nella materiale possibilità di sostenere le spese della procedura. In aggiunta, il sistema delle indicazioni geografiche deve favorire il più possibile le micro e PMI, **evitando di aggiungere costi eccessivi e oneri amministrativi sproporzionati**, che potrebbero scoraggiare le piccole imprese a registrare i loro prodotti.

A tal proposito, un grosso supporto potrebbe essere fornito dalla nuova programmazione europea, che potrebbe prevedere linee specifiche di finanziamento a copertura dei costi derivanti dall'istituzione e mantenimento delle IG, a supporto sia delle aziende che delle associazioni di produttori, nonché dei consumatori.

Con particolare riferimento al Titolo IV dedicato ai controlli e all'applicazione, si ritiene che l'associazione di produttori che ha richiesto ed ottenuto la registrazione medesima debba essere legittimata non solo a presentare **segnalazioni** alle autorità statali designate ai sensi dell'art. 45 (come già previsto all'art. 47, lett. c), ma anche a ricevere riscontro sullo stato di avanzamento dell'iter che ha preso avvio dalla segnalazione stessa.

5 ottobre 2022

